

DICHIARAZIONE DI DOMENICO PROIETTI - SEGRETARIO CONFEDERALE UIL

L'analisi effettuata dalla UIL evidenzia come l'attuale meccanismo della Pensione di Cittadinanza determini l'esclusione dal beneficio per la maggioranza della platea dei pensionati. Infatti, i percettori di pensione minima o di assegno sociale, privi di altri redditi, verranno esclusi poiché il reddito annuale, integrato con le maggiorazioni sociali, risulta ad oggi superiore al limite imposto per l'accesso alla Pensione di Cittadinanza. Come, ad esempio, nel caso del pensionato single che riceverebbe il beneficio solamente se è in affitto, beneficio, comunque, non superiore ai 76 euro mensili.

Peraltro, a parità di importo, la Pensione di Cittadinanza, priva di una curva di salvaguardia, fa sì che un pensionato che percepisca un assegno frutto di anni di contribuzione disponga, al netto delle tasse di un reddito inferiore del 6% rispetto ad un pensionato che beneficia della Pensione di Cittadinanza. Una chiara distorsione del sistema previdenziale dovuta a un meccanismo che penalizza chi ha versato di più, un implicito incentivo all'evasione contributiva o a fenomeni di imprevidenza.

Per la UIL è necessario correggere queste storture dando più reddito a tutti con una decisa riduzione della pressione fiscale e aumentando le detrazioni specifiche. Al contempo, bisogna ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima sulla pensione e aumentarne l'importo, una misura che valorizza la contribuzione versata dal pensionato e che consente di dare maggiore liquidità a milioni di pensionati.

Gli effetti della pensione di cittadinanza per i percettori di assegno sociale e pensione minima

Servizio politiche fiscali e previdenziali UIL

L'analisi svolta dal servizio mostra gli effetti della Pensione di Cittadinanza (PdC) per i pensionati single o in coppia che percepiscono la pensione integrata al minimo o l'assegno sociale e le relative maggiorazioni sociali.

La maggiorazione sociale e la relativa integrazione spettano ai pensionati, sia con pensione minima che con assegno sociale, che non abbiano altri redditi. L'importo di tale maggiorazione è proporzionato all'età del richiedente, la somma massima si riceve al compimento dei 70 anni di età o dei 65 anni di età in presenza di almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione. Nel caso di una coppia non si applica l'esatto

raddoppio degli importi delle maggiorazioni, poiché la soglia massima percepibile è comunque sottoposta a limiti reddituali.

Dai numeri si evince come gli effetti della Pensione di Cittadinanza saranno molto contenuti, e non interesseranno gran parte dei pensionati italiani. Infatti, solo pensionati single in affitto con pensione minima o assegno sociale rientrano nella soglia reddituale necessaria per poter usufruire dalla PdC, e solamente per la componente inerente la locazione.

Inoltre, la PdC non prevede la necessaria curva di salvaguardia, predisposta già per altre misure, come la quattordicesima, che tutela i redditi di chi è escluso dal beneficio della prestazione, riconoscendo loro una quota di importo. L'esempio mostrato in tabella 3 evidenzia, infatti, come a parità di reddito lordo un pensionato, escluso dalla PdC, abbia un reddito annuo netto disponibile di oltre il 6% inferiore a chi invece, beneficia dell'integrazione. Più avanti, entreremo nel dettaglio di questo caso.

ESEMPIO SINGLE

Di seguito, mostriamo gli effetti della Pensione di Cittadinanza sul reddito di un pensionato single, con casa in affitto o di proprietà che abbia compiuto 70 anni, e che percepisca la pensione integrata al minimo con maggiorazione sociale, o l'assegno sociale con maggiorazione.

Il Decreto Legge 4 del 2019 fissa il limite reddituale per la percezione della pensione di cittadinanza a € 7.560 per un pensionato single, limite che è elevato a € 9.360 in caso il pensionato risieda in un immobile in affitto.

L'esempio riassunto in tabella 1 mostra il caso di un pensionato che percepisce una pensione integrata al minimo pari a € 513,01 o un assegno sociale € 457,99, ed essendo privo di altri redditi beneficia della maggiorazione sociale (pari a € 136,44 per la pensione minima, a € 191,46 per l'assegno sociale) percependo così un assegno mensile pari a € 649,45.

| Single Pensionato 70 anni | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Pensione minima o assegno sociale con maggiorazione | | | | |
| Reddito familiare Mensile | Reddito familiare annuo 13 mensilità | Pensione di cittadinanza annua 12 mensilità | Pensione di cittadinanza mensile | Totale mensile |
| Casa di proprietà | | | | |
| € 649,45 | € 8.442,85 | 0 | 0 | € 649,45 |
| Casa in affitto | | | | |
| € 649,45 | € 8.442,85 | € 917,15 | € 76,5 | € 725,95 |

Tabella 1

Dagli esempi analizzati si evince come **solo il pensionato in affitto, per effetto della soglia reddituale più alta prevista beneficerà di una quota di PdC.**

ESEMPIO DI UNA COPPIA

Nella successiva tabella 2 mostriamo cosa accade per una coppia di pensionati con 70 anni di età che percepiscono la pensione integrata al minimo con maggiorazione sociale, o l'assegno sociale con maggiorazione.

Nel caso di una coppia di over 67 il decreto 4 del 2019 fissa il limite reddituale per la percezione della pensione di cittadinanza a € 10.584, limite che è elevato a € 13.104 nel caso in cui la coppia risieda in un immobile in affitto.

Entrambi i pensionati sono percettori di trattamento minimo o di assegno sociale e non godono di altri redditi, così per effetto delle integrazioni e delle maggiorazioni sociali ricevono un assegno di importo pari a circa € 553 ognuna, equivalente ad un reddito familiare mensile pari a € 1.107.

In nessuno dei due esempi analizzati la coppia di pensionati beneficerà della pensione di cittadinanza.

| Coppia di pensionati 70 anni | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Pensione minima o assegno sociale con maggiorazione | | | | |
| Reddito familiare Mensile | Reddito familiare annuo 13 mensilità | Pensione di cittadinanza annua 12 mensilità | Pensione di cittadinanza mensile | Totale mensile |
| Casa di proprietà | | | | |
| € 1.107,44 | € 14.396,72 | 0 | 0 | € 1.107,44 |
| Casa in affitto | | | | |
| € 1.107,44 | € 14.396,72 | 0 | 0 | € 1.107,44 |

Tabella 2

EFFETTI FISCALI

Nella stesura della norma non è stato adeguatamente tenuto conto delle possibili distorsioni di natura fiscale che la Pensione di Cittadinanza può generare.

Analizziamo il caso di un pensionato single con un reddito da pensione pari a € 9.360 lordi (Pensionato A) soggetto, quindi, ad aliquota Irpef nazionale e relative addizionali locali, e lo rapportiamo a un pensionato che, grazie alla Pensione di Cittadinanza, raggiunga la stessa cifra (Pensionato B).

In questo caso, come si evince dalla tabella 3, il peso fiscale incide sulla disponibilità netta del Pensionato A. Infatti, al netto delle detrazioni specifiche l'imposta Irpef e le relative addizionali locali determinano una **tassazione pari a € 595** annue generando un reddito annuo pari a € 8.765.

Una perdita rispetto al Pensionato B pari a - **6,35% di reddito netto annuo disponibile** per il Pensionato A.

| Pensionato single | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|---------|----------------|
| Pensione minima o assegno sociale con maggiorazione | | | | |
| Pensione annua | Pensione di cittadinanza | Pensione Totale | Imposte | Pensione netta |
| Pensionato A | | | | |
| € 9.360 | 0 | € 9.360 | - € 595 | € 8.765 |
| Pensionato B | | | | |
| € 8.442,85 | € 917,15 | € 9.360 | 0 | € 9.360 |

Tabella 3